

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 50 DEL 21-11-2024

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 6670/2023

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 18:20, nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Componente	Carica	Presente	Assente
DELL'APROVITOLA MARIANNA	SINDACO	X	
SARDO GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
SGLAVO NICOLA	ASSESSORE	X	
ESPOSITO NICOLA	ASSESSORE	X	
BARBATO RACHELE	ASSESSORE	X	

Numero totale PRESENTI: 5 – ASSENTI: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota assunta al prot. n°3520 in data 17/04/2024, l'Avv. Emilia Santagata chiedeva il pagamento della parcella professionale - per un importo complessivo lordo di € 27.475,86, con applicazione dei valori medi delle tabelle professionali - per la difesa del sig. "omissis A" del sig. "omissis B" nel procedimento penale n°3851/2016 R.G.N.R., nel quale venivano imputati, unitamente ad altri, in qualità di;

- sig. "omissis A" - in qualità di ex funzionario del Comune di Carinaro nell'anno 2016, per ragioni di mancato controllo della sussistenza dei requisiti di altro dipendente (coimputato) a svolgere le mansioni di autista della Scuolabus

- sig. "omissis B" - in qualità di ex assessore componente della Giunta Comunale di Carinaro nell'anno 2016 per aver approvato "la delibera di G.C. n°26 del 01/03/2016, con cui si disponeva la proroga si al 31/12/2016 del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare, consentendo al sig. C.G. di svolgere la mansione di autista ed omettendo di verificare che lo stesso fosse sprovvisto dei requisiti in base alla mansione affidata"

- il procedimento penale *de quo* si è concluso con la sentenza n°6770/2023 del Tribunale di Napoli Nord, prima sezione penale, che ha assolto entrambi i suddetti istanti "per non aver commesso il fatto";

- la predetta richiesta di rimborso veniva esaminata del Responsabile del Servizio Legale - che ha avviato un procedimento istruttorio di particolare complessità valutativa, dovendo tener conto degli interessi dei richiedenti, da una parte, e degli interessi e della tutela dell'Amministrazione Pubblica, dall'altra parte - che con successiva nota prot.8543 del 11/09/2024, riscontrava ai predetti interessati, rappresentando che allo stato attuale dell'ordinamento giuridico in materia, non si poteva procedere al pagamento diretto del legale, piuttosto che valutare un'eventuale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute (e documentate) dagli interessati; inoltre rappresentava che l'importo prospettato in parcella non era sostenibile per le casse dell'Ente e invitava a rimodulare la richiesta (rimborso di fattura e non pagamento del legale), contenendo quanto più è possibile l'importo - con applicazione dei valori minimi della tabella professionale;

- con successiva nota assunta al prot. n°9050 in data 23/09/2024, l'Avv. Emilia Santagata aderiva al predetto invito, chiedendo, in nome e per conto dei propri assistiti, il rimborso delle spese legali sostenute - con allegate fatture quietanzate - dal sig. "omissis A" e dal sig. "omissis B", per un importo complessivo (calcolato sulla base dei minimi tariffari della tabella professionale) di € 14.831,34, pari ad € 7.415,67 ciascuno;

CONSIDERATO - per quanto concerne il rimborso per l'ex dipendente sig. "omissis A":

- che la valutazione giuridico-economica del soddisfo delle richieste di rimborso delle spese di lite sostenute da propri dipendenti è frutto di una puntuale verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia affinché l'Ente possa determinarsi ad assumere l'onere di assistenza legale del proprio dipendente, nonché delle disponibilità economiche necessarie subordinate all'approvazione del bilancio per il coevo esercizio finanziario.

- che la problematica trova riferimento normativo nelle disposizioni dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale a sua volta ripete la testuale disposizione dell'art.67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.268.

- che la normativa anzi richiamata prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a suo carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin

dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

- che risulta palese l'esclusione di un automatismo nell'assunzione delle spese processuali sostenute dei propri dipendenti da parte dell'Ente.
- che primo presupposto è quindi la tutela dell'Ente Pubblico.
- che nei procedimenti penali riguardanti atti o fatti direttamente connessi all'espletamento di attività istituzionali di un dipendente, non è sottovalutabile il presupposto del gradimento dell'Ente in ordine alla scelta del difensore. Sussiste pertanto la necessità che il legale che assumerà la difesa del dipendente, con relativo onere finanziario a carico dell'Ente, sia di comune gradimento, poiché l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle strategie e nelle decisioni inerenti il patrocinio legale.
- che altra condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio legale del dipendente è l'inesistenza di conflitto d'interessi, nonché la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, non con formule intermedie dalle quali residui comunque spazio per l'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente, quali la mancanza di prove sufficienti alla condanna. La giurisprudenza costante e maggioritaria sostiene che non possono ritenersi conformi alla disciplina vigente in materia di rimborso delle spese di lite ai dipendenti coinvolti in procedimenti giurisdizionali conclusi con formule diverse dall'assoluzione con formula liberatoria, o comunque idonee ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità per assenza di dolo o colpa grave.
- che dall'affermazione di tali principi discendono non irrilevanti conseguenze alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità di rimborso di spese legali "*a posteriori*", come nell'ipotesi in argomento, allorché la richiesta è stata avanzata a procedimento concluso e non dal momento della sua apertura. Incisiva in tal senso è la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Controllo per la Lombardia n.1137 del 21 dicembre 2009, secondo cui è esclusa la possibilità per l'Ente di prevedere un rimborso delle spese legali a carico dello stesso Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'amministrazione di appartenenza di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale. In tal senso si è espresso anche il TAR Calabria con sentenza n.272/2016, con la quale si pone l'accento sul mancato rispetto del modello procedimentale dettato dalla norma, la quale rimette alla valutazione *ex ante* dell'Ente, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il proprio dipendente da un legale di comune gradimento.

CONSIDERATO, altresì, che non risalenti orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, ritengono ammissibile il rimborso *ex post* delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che l'Ente pubblico non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, in particolare secondo il citato parere, la problematica riguarda piuttosto la misura del rimborso, in particolare la Corte dei Conti, richiamando il parere reso dal Ministero dell'Interno n.1659/2003, ha ritenuto possibile il rimborso "*a posteriori*" purché lo stesso avvenga secondo **criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza.**

TENUTO CONTO poi che:

- è condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali che si sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente. L'analisi della sentenza assolutoria, dispositivo e motivazione, è finalizzato alla verifica che sussistano o meno le condizioni previste dalla normativa per l'ammissione al rimborso, tutto ciò anche a tutela del dipendente pubblico

ingiustamente accusato di presunti fatti illeciti, commessi durante l'adempimento dei propri doveri d'ufficio, il quale rischia di dover sopportare il peso economico della propria difesa in giudizio.

- nell'interpretazione della normativa in questione, la Giurisprudenza ha statuito che l'ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. L'accollo dell'onere della spesa per l'assistenza legale ai propri dipendenti non configura un atto dovuto caratterizzato da automatismo, ma una decisione dell'Ente locale basata sull'accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. Nel delineato contesto grava sull'Ente accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali, nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione. Con riferimento ai *"fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio"*, la Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti, che hanno agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza". Non è quindi sufficiente che l'imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria, occorre che il dipendente sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.

- alla luce di quanto precisato, la mancata comunicazione preventiva da parte del dipendente della scelta del legale non costituisce una ragione per la esclusione di tale rimborso, che si può a questo punto definire come "postumo", fermo restando che **l'Ente si deve ritenere vincolato alla liquidazione in base a principi di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza e più in generale di contenimento della spesa.**

CONSIDERATO, inoltre, specificamente, per quanto concerne il rimborso per l'ex amministratore sig. *"omissis B"*:

- che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 –ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave".*

- che il rimborso *de quo* può essere effettuato "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che le somme necessarie trovano copertura sul cap. 312.0 del bilancio di previsione, e.f. 2024;

- che, infatti, la giurisprudenza contabile è ferma nel ritenere che gli amministratori, a

differenza dei dipendenti pubblici, non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell'ente amministrato, con la conseguenza che gli oneri assicurativi, di cui all'articolo 86, comma 1, primo periodo, T.U.O.L., e/o rimborso delle spese legali, ex articolo 86, comma 2, secondo periodo, T.O.U.E.L., a favore degli amministratori degli enti locali non costituiscono "spese obbligatorie". (Corte dei conti, sez. regionale Basilicata, n. 45/2017/PAR; da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania n. 102/2016), pertanto la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal citato articolo 86, comma 5, al rispetto del principio di cd. "invarianza finanziaria" ;

- inoltre, che secondo la giurisprudenza, fermo restando il limite generale della "invarianza finanziaria" ex art. 86, comma 5, TUEL, gli enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse. (così sez. reg. contr. Campania n. 102/2019), rimarcando, in particolare, l'impossibilità di impegnare somme per il rimborso di spese legali se non sono garantite le correlative entrate a copertura;

- quindi, preventiva programmazione della spesa in bilancio – nel rispetto del principio dell'invarianza – cui far fronte con le ordinarie risorse a legislazione vigente; rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; predeterminazione, ex articolo 12, legge n. 241/1990, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l'ente deve attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento. Ebbene, alla luce di tutto quanto testé esposto, spetterà all'ente locale interessato valutare la concreta sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore.

RILEVATO, dunque, che al fine della rimborsabilità agli amministratori e ai dipendenti delle spese legali sostenute – e salvo quando testé rilevato per i soli amministratori comunali - il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave;

VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti e documenti relativi al procedimento penale *de quo*, trasmessi dai predetti soggetti interessati, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

VERIFICATO:

- che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dai due interessati nell'esercizio delle proprie rispettive presso il Comune di Carinaro e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, rispettivamente dai due soggetti;
- che, effettuata la necessaria valutazione *ex post*, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dai richiedenti ed i fini istituzionali dell'Ente;
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa sopra richiamata;

- che il giudizio penale si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, dunque, non sussiste conflitto di interessi;

DATO ATTO che l'importo del rimborso rientra abbondantemente nei limiti della tariffa vigente, con applicazione dei minimi tabellari;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dai sig.ri “omissis” e “omissis” per l'importo cadauno di € 7.415,67, comprensivo di tutti gli oneri;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legalew in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICONOSCERE – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai sig.ri “omissis” e “omissis”, così come formulato rispettivamente con l a note prot. n°9050 del 07/06/2024, per un importo complessivo di € € 7.415,67 cadauno;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale i consequenziali atti gestionali per il pagamento dei predetti importi, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di Giunta Comunale

SECRETARIO
Proposta n° 54/2024

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016
RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 6670/
2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

, li 20-11-2024

Il Responsabile del Servizio
CAPOLUONGO SALVATORE



Proposta di Giunta Comunale

SEGRETARIO
Proposta n° 54/2024

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/
2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE – SENTENZA N.
6670/2023**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Non Necessario

, li 20-11-2024

Il Responsabile

SALVATORE FATTORE



COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE N. DEL 21-11-2024

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/
2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE – SENTENZA N.
6670/2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 25-11-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 10-12-2024,

Addì, 25-11-2024

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.